



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 528

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Possamai

**PROMOZIONE E TUTELA DELLA PRODUZIONE DEL GELATO
ARTIGIANALE DI QUALITÀ IN VENETO E TUTELA DEL
CONSUMATORE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

PROMOZIONE E TUTELA DELLA PRODUZIONE DEL GELATO ARTIGIANALE DI QUALITÀ IN VENETO E TUTELA DEL CONSUMATORE

Relazione:

Signor Presidente, Signori Consiglieri, la presente proposta di legge riconosce il gelato artigianale quale combinazione di nutrimento e sapori che appassiona la collettività per le sue proprietà organolettiche e versatilità di gusti. Produrlo artigianalmente conferisce carattere allo stesso e ne esalta il gusto, in quanto gli ingredienti vengono “lavorati a mano” e in maniera tradizionale, procedimento che non può essere sostituito da alcuna attrezzatura.

Il gelato artigianale è apprezzato molto in Italia e, secondo un recente sondaggio DOXA, più della metà degli italiani intervistati dichiara di consumare più gelato artigianale. Solo una piccola percentuale privilegia il gelato confezionato. La vera novità consiste nel fatto che il 67% dei cd. “Millennials” mangia più gelato artigianale, quasi doppiando gli Over 35 e superando largamente la media complessiva, ferma al 52%.

In questi ultimi anni assistiamo però ad una grande evoluzione nella produzione del gelato: le innovazioni tecnologiche hanno consentito di modificare le modalità di produzione e vendita del gelato. Il consumatore è messo nella condizione di scegliere tra gelato artigianale e gelato preconfezionato ma gli strumenti per riconoscere un gelato artigianale autentico, frutto della sapiente lavorazione di materie prime, rispetto a un gelato ottenuto in modo standardizzato dalla trasformazione di basi semilavorate, non sono a sua disposizione perché la legge non lo prevede.

La distinzione tra i due tipi di gelato è estremamente importante sia per i gelatieri che per i consumatori, in quanto esistono differenze sostanziali non solo sui tempi e sulle modalità di realizzazione ma anche, e soprattutto, a livello nutrizionale. I veri gelatieri artigiani sentono la necessità di potersi distinguere tra gli operatori del settore puntando ad una riconoscibilità e valorizzazione del loro prodotto di più alta qualità, in modo da permettere ai consumatori di poter più facilmente identificare chi continua a utilizzare i metodi e le procedure tradizionali di produzione.

Nasce da qui l'esigenza di una proposta legislativa che preveda dei principi di tutela in favore degli operatori che operano nel settore riguardante la produzione del gelato artigianale che nella Regione Veneto, secondo una stima elaborata dall'Ufficio studi Confartigianato risulta essere una delle regioni con maggiore vocazione alla gelateria artigianale, infatti nel Veneto quasi l'80% delle imprese del settore sono artigiane, e Treviso risulta essere una delle provincie con la maggior presenza di gelaterie artigiane.

Un sistema di imprese in possesso di adeguate competenze e a conoscenza dei metodi tradizionali in grado di soddisfare una domanda sempre più forte di prodotto artigianale e che, se tutelato e supportato con strumenti di promozione e valorizzazione della filiera, potrebbe dare un importante apporto a questo settore produttivo regionale.

L'intenzione della presente proposta di legge è quindi quella di stabilire un sistema di regole che vadano a valorizzare la produzione del gelato di qualità

e a togliere ogni ambiguità di tipo commerciale tra la produzione artigianale di qualità e quella prettamente industriale.

In estrema sintesi, il testo normativo è volto alla tutela dei consumatori, alla definizione dei criteri di accesso alla produzione del gelato artigianale di qualità, all'individuazione dei principi da considerare alla base del disciplinare di produzione, volto a garantire una selezione di ingredienti qualificati, la conoscenza dei metodi di miscelazione delle materie prime di alta qualità secondo regole precise e la capacità di utilizzare tradizionali sistemi di produzione, alla valorizzazione delle imprese produttrici di gelato artigianale di qualità mediante apposito contrassegno regionale e, infine, a porre le basi affinché si possa cominciare a ragionare in termini di filiera.

L'art. 1 cerca di favorire e valorizzare la produzione del gelato artigianale di qualità. A tale proposito la Regione con questo testo normativo cercherà di valorizzare le metodologie e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità, favorendo le reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità. Inoltre si pone come obiettivo la creazione di un marchio specifico con particolare attenzione alla tutela del consumatore.

L'art. 2 definisce cosa si intenda per gelato artigianale regionale di qualità, per gelateria Artigianale Regionale di qualità, per attività di controllo, cos'è la filiera e l'origine.

L'art. 3 dispone la creazione di un marchio ad hoc del gelato artigianale Veneto e un relativo disciplinare.

L'art. 4 prevede il registro regionale delle gelaterie artigianali di qualità.

L'art. 5 promuove la formazione dei gelatieri artigiani di qualità.

L'art. 6 prevede una azione di controllo dell'abusivismo del settore delle attività di produzione del gelato artigianale di qualità.

In fine l'art. 7 nell'attuazione delle disposizioni della presente legge non prevede spesa a carico del bilancio regionale.

PROMOZIONE E TUTELA DELLA PRODUZIONE DEL GELATO ARTIGIANALE DI QUALITÀ IN VENETO E TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 1 - Oggetto e Finalità.

1. La Regione Veneto, in armonia con i principi generali favorisce la produzione del gelato artigianale di qualità e a tal proposito:

- a) valorizza le metodologie e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità;
- b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità;
- c) sostiene in ogni sede la qualità della produzione artigianale di gelato sul territorio regionale, anche con l'adozione di uno specifico marchio;
- d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche organolettiche del gelato artigianale di qualità ed alla qualità igienica e alimentare, ed attua i relativi controlli.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) "gelato artigianale regionale di qualità": un prodotto ottenuto con l'utilizzo di materie prime per almeno il 50 per cento di provenienza da filiera del territorio regionale, sulla base dei metodi e dei processi indicati dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 3;
- b) "Gelateria Artigianale Veneta di qualità": l'impresa in cui si svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 3;
- c) "controllo": il complesso di attività svolto per verificare la conformità del prodotto commercializzato ai processi e alle metodologie di produzione indicati dal disciplinare di cui all'articolo 3;
- d) "filiera": l'insieme degli operatori che concorrono alla produzione e alla fornitura delle materie prime nonché alla produzione e alla commercializzazione del prodotto finito;
- e) "origine": la provenienza delle materie prime utilizzate nonché la sede di produzione del prodotto finito.

Art. 3 - Marchio e relativo disciplinare di produzione.

1. Al fine di favorire la tutela della produzione del gelato artigianale regionale di qualità e la tutela del consumatore, la Regione Veneto istituisce il marchio regionale di qualità del gelato artigianale e ne regola l'uso.

2. La Giunta regionale, in coordinamento con le Associazioni di categoria, adotta con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il disciplinare di produzione recante la definizione del processo di produzione.

3. Il disciplinare di cui al comma 2 prevede:

- a) le caratteristiche della "Gelateria Artigianale Veneta di qualità";
- b) le metodologie e i processi di produzione del gelato artigianale regionale di qualità;
- c) le metodologie di selezione delle materie prime di qualità e stagionalità;

d) le modalità di innovazione, anche tecnologica, del processo produttivo del prodotto.

Art. 4 - Registro della Gelateria Artigianale di qualità.

1. È istituito presso l'assessorato competente in materia di artigianato il Registro regionale della Gelateria Artigianale Veneta di qualità, di seguito Registro regionale.

2. Sono inserite nel Registro regionale le gelaterie artigianali di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b):

a) attive da almeno un anno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il cui titolare abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5, comma 2);

b) il cui titolare abbia frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

3. Sono escluse dal Registro regionale le Gelaterie Artigianali Venete di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i cui titolari non frequentino il corso di cui all'articolo 5, comma 2).

4. Sono escluse dal Registro regionale le Gelaterie Artigianali Regionali di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i cui titolari violino le indicazioni previste dal disciplinare di cui all'articolo 3.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso l'assessorato competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto di dipendenti degli assessorati e di esperti designati dalle associazioni artigiane di categoria con il compito di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori artigianali delle Gelaterie Artigianali Venete di qualità.

Art. 5 - Formazione professionale.

1. La Regione Veneto promuove la formazione e l'aggiornamento dei Gelatieri Artigiani quale strumento di garanzia dei processi e dei prodotti a tutela del consumatore.

2. La Giunta regionale, su indicazione dell'assessorato competente, in coordinamento con le associazioni di categoria stabilisce le modalità per realizzare le seguenti tipologie di corso formativo di ore 28 propedeutico all'inserimento nel Registro regionale della Gelateria Artigianale Veneta di qualità di cui all'articolo 4 comma 2.

Art. 6 - Norme contro l'abusivismo del settore delle attività di produzione del gelato artigianale di qualità.

1. La Giunta regionale, in accordo con le Associazioni di categoria e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, sottoscrive appositi protocolli per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Marchio e relativo disciplinare di produzione.	3
Art. 4 - Registro della Gelateria Artigianale di qualità.....	4
Art. 5 - Formazione professionale.	4
Art. 6 - Norme contro l'abusivismo del settore delle attività di produzione del gelato artigianale di qualità.	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	4